CAMERA DEI DEPUTATI N. 3242-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **LOMBARDI GIOVANNI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 luglio 1961 (*Stampato n. 1598*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ZACCAGNINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 luglio 1961

—

Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere stradali, marittime ed igieniche

Presentata alla Presidenza il 12 ottobre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 3242, che già ha ottenuto l'approvazione del Senato il 20 luglio scorso, ha come oggetto l'assegnazione di fondi a favore del bilancio del Ministero dei lavori pubblici (esercizi finanziari: 1960-61; 1961-62), per opere stradali, marittime ed igieniche.

Il motivo di questa assegnazione, che, sotto un certo aspetto, può essere considerata

tardiva, (l'esercizio finanziario 1960-61 si è già chiuso) è tuttavia giustificato dalle pressanti richieste di opere (per lo più completamenti) di competenza di Enti locali, per soddisfare le quali gli stanziamenti in bilancio si sono dimostrati insufficienti.

I fondi in questione consentono d'iscrivere nuovi limiti di impegno per l'esercizio finanziario 1960-61 (si tratta di contributi trentacinquennali, in applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e sue modificazioni ed integrazioni) secondo il seguente schema:

Nuovi limiti di impegno per opere stradali, marittime ed igieniche.

(Le cifre indicano in milioni di lire).

CATEGORIA DI OPERE E NUMERO DEL CAPITOLO (ESERCIZIO 1960-61) (*a*)	Limiti di impegno autorizzati dalla legge di bilancio 1960-61 (*b*)	Nuovi limiti di impegno (*c*)	Importo di lavori realizzabile con i nuovi limiti (*d*)	Percentuale del contributo (*e*)	Importo dei lavori richiesti dagli enti locali al 14 giugno 1961 e non evaso per mancanza di fondi (*f*)
Opere stradali — Capitolo 197	135	200	**5.000**	4% in media	**194.500**
Opere marittime — Capitolo 197	5	12	**300**	4 %	**8.500**
Opere igieniche — Capitolo 210 (quota)	400	600	**15.000**	4% in media	**700.000**

(*a*) Vedi legge 26 ottobre 1960, n. 1201, articolo 6, n. 2, lettere *a*), *b*) e *d*).

Come si vede dal confronto delle due colonne (*d*) e (*f*), grande è il divario tra l'importo dei lavori realizzabili con i contributi, di cui ai nuovi limiti, e quello corrispondente alle richieste degli Enti locali interessati.

Il relatore ritiene, e con esso la Commissione, che, constatata la bontà e l'efficacia della legge n. 589, il Ministero dei lavori pubblici faccia tutto il possibile per ridurre entro un limite ragionevole, tale divario, predisponendo gli opportuni finanziamenti, in occasione della preparazione, già in corso, dello stato di previsione per l'esercizio 1962-63.

La richiesta della Commissione non è nuova. Anche nel passato – in occasione della discussione sui bilanci preventivi – è stata richiamata l'attenzione del Ministro sulla particolare importanza dei contributi che vengono concessi in applicazione della legge n. 589, e sulla necessità quindi di un adeguato sforzo finanziario da parte dello Stato.

Per quanto riguarda i mezzi finanziari, il disegno n. 3242 prevede:

a) per quanto attiene all'esercizio finanziario 1960-61, di utilizzare una parte delle maggiori entrate, derivanti dall'applicazione del decreto legge 30 giugno 1960, n. 589 (convertito in legge, con modificazioni, il 14 agosto 1960, n. 826) e riferentesi alle tasse sui contratti in borsa;

b) per quanto attiene all'esercizio finanziario in corso (seconda annualità in dipendenza dei nuovi limiti d'impegno) di utilizzare una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento di modifica del regime tributario (imposta di registro) dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio.

Onorevoli colleghi! Ritenuto perciò opportuno (per quanto inadeguato) il provvedimento in esame, e data l'urgenza della sua approvazione (si tratta di dare il via ai decreti di concessione di contributi), ci si augura che anche la Camera dei Deputati dia la sua approvazione.

GIOVANNI LOMBARDI. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

I limiti d'impegno di cui all'articolo 6, n. 2, lettere *a*), *b*) e *d*) della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1° luglio 1960-30 giugno 1961, sono elevati rispettivamente di lire 200 milioni, 12 milioni e 600 milioni.

ART. 2.

Alla copertura della spesa prevista dal precedente articolo si farà fronte, per l'esercizio 1960-61 con una frazione delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, e, per l'esercizio 1961-62, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di Registro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.